

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2600

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MACRELLI e BARTOLE

Annunziata il 6 dicembre 1956

**Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni diritti ed interessi italiani
nella zona B nel territorio di Trieste**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Recentemente si è recata a Belgrado una Delegazione composta di funzionari dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro, con il compito principale di stipulare un accordo con la Jugoslavia in merito alla regolazione dello *status* e all'indennizzo dei beni « abbandonati » dagli italiani, allontanatisi prima, e soprattutto dopo la siglatura del *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, dalla zona B del territorio di Trieste amministrato dalla Jugoslavia.

L'esito delle trattative è stato però negativo, né è prevedibile quando il problema dei beni « abbandonati » potrà trovare una soluzione concordata tra i due Stati.

Ci sembra perciò doveroso ed indispensabile, in siffatta situazione, che il problema stesso venga regolato direttamente dall'Italia, per mezzo di adeguato provvedimento legislativo.

Non sarebbe giusto, infatti, che i cittadini italiani provenienti dalla zona B, alcuni dei quali sono stati costretti ad allontanarsi sin dal momento dell'occupazione jugoslava, debbano attendere ancora degli anni per poter godere del frutto dei loro beni, dopo aver subito sia le conseguenze del Trattato di pace, che quelle più gravi del *Memorandum* di Londra. Né va dimenticato che frattanto buona parte di essi è obbligato a gravare sulla pubblica assistenza.

Nel suggerire questo provvedimento a favore dei titolari di beni italiani nella zona B, si è tenuto conto del caso, sotto molteplici aspetti analogo, degli italiani della Tunisia, costretti pur essi all'esodo e assoggettati all'esproprio dei loro beni, a favore dei quali è stato provveduto con il decreto legislativo del 6 aprile 1948, n. 521, in maniera soddisfacente e tempestiva.

Inoltre si è ritenuto opportuno di dover considerare che di recente, con legge 29 ottobre 1954, n. 1050, lo Stato italiano ha provveduto ad indennizzare anche quei cittadini che erano titolari di beni situati in territori stranieri e che tali indennizzi vengono corrisposti anche a cittadini i cui beni siano stati confiscati da Stati coi quali non si era stipulato alcun accordo speciale per i risarcimenti.

Il provvedimento che si propone vuole pertanto richiamarsi alla sostanza di codesti due fondamentali strumenti che sono il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, e la legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

La presente proposta di legge tende a risolvere in modo integrale l'assillante problema dei beni, diritti ed interessi italiani nella zona B del territorio di Trieste sotto amministrazione jugoslava, ed invoca nel contempo, per evidenti ragioni equitative, la riapertura dei termini per la presentazione di domande d'indennizzo, stabiliti dalle leggi

27 dicembre 1953, n. 968, e 9 gennaio 1951, n. 10, concernenti rispettivamente i danni di guerra e le requisizioni operate dalle forze armate alleate.

Vista infine la particolare situazione di fatto in cui è venuta a trovarsi detta parte del territorio nazionale amministrata dalla Jugoslavia, si rende del pari necessario prorogare al 5 ottobre 1954 — firma del *Memorandum* di Londra — la data entro la quale deve essersi verificato l'evento da cui trae origine il diritto al risarcimento secondo le norme fissate dalle due anzidette leggi.

Onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta di legge non importa però nuovi oneri per il nostro Tesoro in quanto essa si richiama a disposizioni vigenti cioè alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1050, 27 dicembre 1953, n. 968, e 9 gennaio 1951, n. 10, per le quali i

finanziamenti annuali già predisposti consentono la copertura delle spese necessarie.

Perciò ci auguriamo che essa venga approvata dal Parlamento con la stessa comprensione e sollecitudine con cui si è provveduto per i connazionali di Tunisia a mezzo del citato decreto legislativo del 6 aprile 1948, n. 521.

L'approvazione di questa proposta di legge, oltre a rappresentare un doveroso riconoscimento della Patria per i sacrifici sopportati dai fratelli dell'Istria nell'ultimo decennio e per l'indefettibile attaccamento da essi dimostrato all'Italia, servirà a reinsertire dignitosamente migliaia di connazionali tuttora raccolti in campi profughi, nella vita produttiva della Nazione, alleviando contemporaneamente la pubblica assistenza di un pesante onere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai cittadini italiani, titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona *B* del territorio di Trieste sotto amministrazione jugoslava, verrà liquidato e corrisposto un indennizzo commisurato in base allo stato di consistenza dei beni al giorno dell'esproprio ed in base al loro valore venale in comune commercio nel territorio nazionale, durante il mese di entrata in vigore della presente legge.

L'indennizzo verrà corrisposto a tutti i titolari di beni, diritti ed interessi, qualunque sia la posizione giuridica di detti beni al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purché i titolari ne facciano domanda secondo le norme previste dal successivo articolo 2 e cedano i loro diritti inerenti tali beni allo Stato italiano.

Sono soggetti ad indennizzo i beni delle persone fisiche e giuridiche, le quali abbiano rispettivamente trasferito la loro residenza, o la loro sede dalla zona *B* del territorio di Trieste e non abbiano esercitato o non esercitino, in conseguenza della situazione politica locale, con i criteri previsti dalla legislazione italiana, il materiale godimento e la diretta disponibilità dei beni, siano essi liberi o sottoposti a misure limitative della proprietà, in base a disposizioni emanate dalle autorità civili o militari jugoslave.

Gli stessi benefici vengono estesi anche in favore delle persone fisiche e giuridiche che

non abbiano avuto, rispettivamente la residenza o la sede nel luogo ove i beni si trovavano.

Le norme di cui sopra si applicano anche quando da parte jugoslava si sia proceduto all'esproprio di beni in violazione della legislazione italiana e gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte dagli uffici jugoslavi e comunque non abbiano incassato somme rilasciando quietanze di saldo.

Per un periodo di 50 anni è concesso ai titolari di beni l'esercizio del diritto di riscatto, verso rimborso dell'indennizzo riscosso.

ART. 2.

Le domande di indennizzo debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, anche per tramite dell'intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

ART. 3.

Il Ministero del tesoro, dopo aver espletato, con ogni possibile mezzo istruttorio e con l'ausilio dei competenti organi dipendenti dal Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti, procede alla liquidazione dell'indennizzo.

Tale liquidazione è definitiva qualora l'indennizzo determinato dagli organi tecnici del Tesoro in conformità del precedente articolo 1 non ecceda il valore di un milione di lire italiane. Per valori superiori, il Ministero del tesoro sottopone i propri accertamenti ad apposita Commissione composta come al successivo articolo 4, la quale determina l'indennizzo da corrispondere al danneggiato. Avverso le deliberazioni della Commissione è ammesso, entro la data di 60 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti, ricorso al Ministro del Tesoro, il quale provvede in via definitiva.

Gli indennizzi saranno concessi con precedenza ai titolari di beni il cui valore accertato non superi 5 milioni di lire ed a coloro che, indipendentemente dal valore dei beni, versino in comprovate condizioni di bisogno in quanto risultanti dagli atti dell'incartamento.

ART. 4.

La Commissione, che determina l'indennizzo nei casi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, ha sede presso il Ministero del tesoro ed è composta come segue:

di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede;

di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, designato, come il presidente, dal Ministero di grazia e giustizia;

di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al sesto;

di tre rappresentanti del Ministero del tesoro;

di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

di un rappresentante del Ministero delle finanze;

di un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

di cinque cittadini designati dalla Presidenza del Consiglio fra gli italiani già residenti in zona *B*.

La Presidenza del Consiglio designa, altresì, i supplenti dei cinque cittadini da scegliersi fra gli italiani già residenti in zona *B*, i quali parteciperanno alle riunioni della Commissione in luogo dei rispettivi titolari qualora le deliberazioni si riferiscano ai titolari stessi od in caso di legittimo impedimento dei medesimi.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce altresì la misura del relativo emolumento in rapporto ai lavori effettuati e si pronuncia a maggioranza, con la presenza di almeno undici membri. A segretario della Commissione è nominato un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore all'ottavo.

ART. 5.

Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione degli indennizzi o delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di Istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposte di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le somme predette non concorrono, inoltre, alla determinazione del patrimonio imponibile e della relativa aliquota ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale se trattasi di società ed enti morali.

ART. 6.

Il pagamento degli indennizzi è effettuato in contanti ed il relativo importo verrà rica-

vato dal Ministero del tesoro a mezzo di vendite di titoli emessi in base all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1954, n. 1050.

ART. 7.

All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi previsti dagli articoli precedenti nonché a tutte le spese inerenti alla emissione dei titoli di cui al precedente articolo 6, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e corrispondenti, per gli esercizi futuri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro le somme corrispondenti all'ammontare dei titoli da emettersi ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

All'onere relativo al funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 4 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 509 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

ART. 8.

Per i cittadini italiani che hanno subito danni di guerra nella zona *B* del territorio di Trieste, il termine per la presentazione sia di nuove denunce previsto dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che per la presentazione di denunce integrative, viene prorogato sino a tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Parimenti vengono prorogati corrispondentemente tutti i termini della legge 27 dicembre 1953 n. 968 connessi con tale riapertura.

ART. 9.

In base a quanto stabilito dall'articolo precedente nonché dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, saranno indennizzati i danni derivanti da fatto di guerra, avvenuti sino al 5 ottobre 1954.

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, in relazione all'articolo 5 di tale decreto legislativo luogotenenziale inerente la cessazione dello stato di guerra, viene fissato per la zona *B* del territorio di Trieste, sotto amministrazione jugoslava, alla data del 5 ottobre 1954.

ART. 10.

Per i cittadini italiani che hanno subito ad opera delle forze armate jugoslave danneggiamenti dei loro beni situati nella zona *B* del territorio di Trieste, ovvero requisizioni dei medesimi, il termine per la presentazione di nuove domande per il pagamento dell'indennizzo e dell'indennità per l'occupazione o requisizione militare, previsto dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10, viene prorogato sino a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nel contempo vengono prorogati corrispondentemente tutti i termini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, connessi con tale riapertura.

ART. 11.

Come limite della cessazione della requisizione od occupazione viene stabilito il giorno 5 ottobre 1954, sempreché non risulti che la cessazione sia avvenuta prima.